REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO "VALLE ARROSCIA"

Art. 1
Finalità

1. Le amministrazione dei Comuni convenzionati, nel considerare la loro missione al servizio della popolazione, riconoscono l'importanza e l'irriducibilità dei valori della vita e dell'ambiente che la favoriscono e si prefiggono pertanto di promuoverne la salvaguardia sia nella quotidianità che negli eventi calamitosi in particolare,sostenendo ed organizzando, come meglio ritenuto opportuno, singoli cittadini volenterosi, gruppi ed associazione che prestino la loro opera senza fini di lucro ed in sintonia con queste finalità.

Art. 2
Costituzione

1. E' costituito, tra i Comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile e antincendio boschivo "Valle Arroscia" cui possono aderire i cittadini allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

2. In sede di prima attuazione del presente regolamento confluisce all'interno del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e antincendio boschivo il gruppo comunale di protezione civile del Comune di Mendatica e la quadra intercomunale di antincendio boschivo "Valle Arroscia – imperiese"
3. Il Comune di Mendatica svolge la funzione di Comune capofila e di coordinatore del Gruppo Intercomunale.

Art. 3
Ammissione

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Ufficio unico di coordinamento formato in seno alla conferenza dei Sindaci convenzionati, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti in capo ai volontari:

a) maggiore età (18 anni);
b) assenza di carichi pendenti (sussiste l'obbligo del volontario di segnalare tempestivamente la situazione al Sindaco; la condizione potrebbe comportare l'allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo).

2. Verranno individuate le forme più opportune per favorire l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
3. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

4.. Saranno inoltre muniti di segno distintivo e divise conformi alle caratteristiche stabilite dalla Regione Liguria.
5. Le disponibilità dei cittadini saranno organizzate e strutturate secondo la vocazione degli stessi. Tutti i ruoli e le mansioni ritenuti necessari alle attività di Protezione Civile ed antincendio boschivo saranno determinati ed assegnati dal coordinatore del Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile di cui al successivo art. 4, o da Enti competenti per meglio perseguire le finalità di cui sopra.
6. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di prestare la propria opera solo per Protezione Civile o solo per antincendio Boschivo.
7. Il coordinatore del Gruppo Intercomunale indice una riunione dei volontari almeno una volta all'anno con lo scopo di incentivare i rapporti di conoscenza e coesione tra i volontari stessi in spirito di amicizia e condivisione del comune intento di proteggere la popolazione ed il territorio di cui alle finalità ed alle attività degli artt. 1 e 2.
8. Al di fuori dai casi contemplati nel successivo art. 10, i volontari appartenenti al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile sono assicurati a cura del Comune capofila di Mendatica contro infortuni, malattie o altro connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 266/91 e succ. DD.MM. o altri provvedimenti ministeriali ed i relativi costi saranno ripartiti in ragione del nr di volontari indicati dai singoli comuni.

Art. 4
Nomina del coordinatore e dei referenti

1. Il Sindaco del Comune capofila è il responsabile del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile e, sentito l'Ufficio unico di coordinamento, nomina, fra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che assuma il coordinamento del Gruppo durante le varie attività.
2. I Sindaci dei comuni convenzionati dovranno nominare un referente per la Protezione Civile all'interno dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione delle comunicazioni inerenti la vita del gruppo.

Art. 5
Formazione, Istruzione, addestramento

1. I volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile saranno sottoposti ad azioni di formazione, istruzione e addestramento promossi dalla Regione e/oi dalla Provincia.
2. La richiesta per le attività formative/addestrative sarà inoltrata dal Sindaco del Comune capofila, sentito il coordinatore del gruppo, e sarà formulata tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, dei profili dei volontari partecipanti, dei rischi specifici esistenti o ipotizzabili sul territorio.

Art. 6
Squadre specializzate

1. All'interno del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 7
Impiego

1. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito territoriale dei singoli Comuni convenzionati il Sindaco del Comune interessato dall'evento, coadiuvato dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale di cui all'art. 4, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale.
2. Quando la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione dei Comuni convenzionati, il Sindaco del Comune capofila chiede l'intervento di altre forze alla Provincia.

Art. 8
Obblighi

1. Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile e antincendio boschivo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate agli artt. 1 e 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. In particolare i volontari sono tenuti a:

a) partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle esercitazioni
b) rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;
c) mantenere efficiente l'equipaggiamento eventualmente loro assegnato.

3. Ogni volontario può riservarsi di declinare un'azione di intervento che gli venga proposta in qualunque momento e durante una qualsiasi attività operativa – che sia di addestramento che reale – che da esso stesso sia insindacabilmente giudicata troppo pericolosa per la sua persona o alla cui esecuzione egli non si ritenga adeguatamente o sufficientemente preparato.
4. Gli appartenenti al Gruppo intercomunale Volontari di Protezione Civile non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 9
Dotazioni

1. Il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile verrà dotato di idonei mezzi ed equipaggiamenti di tipo individuale e collettivo.
2. Il Coordinatore di cui al precedente art. 4 è responsabile di detti mezzi ed equipaggiamenti, della loro gestione amministrativa, nonché della loro assegnazione ai volontari e dell'addestramento di questi ultimi al loro impiego.
3. I mezzi e l'equipaggiamento in dotazione alle Squadre dovranno essere depositati presso i locali all'uopo assegnati, ad esclusione dell'equipaggiamento assegnato in dotazione personale ai singoli Volontari (divisa, guanti, ecc.).

Art. 10
Garanzie

1. Ove il Gruppo Intercomunale risulterà inserito negli Elenchi del Dipartimento nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 194/2001, ai volontari potranno essere garantiti, entro i limiti delle disponibilità del bilancio statale con le modalità della normativa vigente:

a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ai volontari impiegati in attività addestrative o in interventi di protezione civile di soccorso o di assistenza in occasione di pubbliche calamità autorizzate dalla Prefettura; viene garantito per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: ai volontari viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile;
d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese vive sostenute durante l'attività addestrativi o gli interventi.

Art. 11
Accettazione e infrazioni

1. L'accettazione e il rispetto del Regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.
2. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco sentito il coordinatore del gruppo.
3. Qualora un volontario perda i requisiti di cui agli artt. 3 punto b) e 8 punto 2 a), il Sindaco del comune capofila, sentito il coordinatore, potrà disporre l'esclusione dal gruppo.

Art. 12
Impegni di bilancio

1. I Comuni convenzionati prevedranno ogni anno, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per le finalità di cui al presente regolamento. Stabilito dall'Ufficio Unico di Coordinamento e dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 13
Richiamo alla convenzione

1. Il presente regolamento costituisce allegato della convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile stipulata tra i Comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico

Art. 14
Norma finale e transitoria

Per quanto non in contrasto con i presenti articoli il regolamento per la costituzione della SQUADRA INTERCOMUNALE ANTICENDIO BOSCHIVO "VALLE ARROSCIA IMPERIESE" già approvato dalle amministrazioni comunali di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico , diventa parte integrante e sostanziale del presente documento.